




Ordine  
Nazionale  
Biologi

# PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA



A cura di:  
**Pierluigi Pecoraro**  
**Gianni Zocchi**

Rev. Ottobre 2015



**ONB**  
Ordine Nazionale dei Biologi

## **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi**

*Presidente*                      Ermanno Calcatelli  
*Vice Presidente*             Antonio Costantini  
*Tesoriere*                        Pietro Sapia  
*Segretario*                      Luciano Oscar Atzori

*Consiglieri:*                    Pierluigi Pecoraro  
                                        Domenico Luca Laurendi  
                                        Pietro Miraglia  
                                        Franco Scicchitano  
                                        Gianni Zocchi

**Autori:**

### **Pierluigi Pecoraro**

*Delegato Nazionale alla Nutrizione ONB*  
*Dirigente Responsabile UOS Igiene della Nutrizione,*  
*SIAN – DIP Prevenzione ASL NA 3 sud*  
*Professore a contratto Università di Napoli Federico II*

### **Gianni Zocchi**

*Referente Commissione Nutrizione ONB*  
*Libero Professionista*  
*Professore a contratto Università di Siena*





# PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA

Rev. Ottobre 2015

*Questo documento costituisce un allegato al Vedemecum Il Biologo Nutrizionista revisione dicembre 2012, nel quale è possibile consultare altri aspetti inerenti la Professione di cui trattasi.*



## INDICE

INTRODUZIONE pg 5

FORMAZIONE UNIVERSITARIA  
DI BASE E PROFESSIONALITA' pg 6

COMPETENZE pg 12

SPECIALIZZAZIONE pg 26



## INTRODUZIONE

Fermo restando che per l'esercizio della Professione di Biologo Nutrizionista è necessaria l'iscrizione all'Albo, munirsi di assicurazione professionale ed essere in regola ai fini fiscali e previdenziali, si richiama l'attenzione sulla imprescindibilità di acquisire conoscenze e competenze post lauream, indispensabili per esercitare la libera Professione con scienza e coscienza.

Il Biologo Nutrizionista incontra sempre maggiore consenso nella società di oggi, divenendo un punto di riferimento per i cittadini che vogliono migliorare lo stato di salute e di benessere o trovare nella giusta dieta il supporto nutrizionale fondamentale per numerose patologie ancorchè già in trattamento terapeutico/farmacologico.

Tale consenso si traduce anche in moltissime richieste da parte di aziende/imprese pubbliche o private che trovano nel Professionista Biologo Nutrizionista le dovute e necessarie competenze per il settore della ristorazione collettiva commerciale o istituzionale, per campagne di informazione ed educazione alimentare, per attività di promozione alla salute votate al cambiamento



degli stili di vita, non tralasciando la rilevante presenza in molti centri, studi, cliniche e servizi afferenti al settore sanitario.

Riteniamo, pertanto, precisare alcuni aspetti della Professionalità e delle Competenze che il Biologo Nutrizionista può mettere in campo a vantaggio e tutela di tutta la collettività, nella quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo, sempre nel pieno rispetto del codice deontologico, dell'etica professionale e delle regole e delle normative vigenti.

## **FORMAZIONE UNIVERSITARIA DI BASE E PROFESSIONALITA'**

Analizzando la situazione complessiva attuale e pregressa del settore “nutrizione e diete”, meglio identificato come Scienza dell’Alimentazione e della Nutrizione Applicata, sia a livello delle varie figure Professionali, che a vario titolo se ne occupano, sia a livello del Sistema Sanitario nazionale (SSN) pubblico e privato, sia a livello dell’industria dei prodotti alimentari e degli integratori alimentari, sia al livello della formazione universitaria di base e post lauream, sia a livello delle normative che negli anni si sono susseguite in tutti gli ambiti di cui prima, consideriamo



estremamente positivo il fatto che negli ultimi anni, tanta attenzione sia stata dedicata alla figura Professionale ed alle Competenze del Biologo Nutrizionista, con un susseguirsi di normative, spesso quali recepimenti della Comunità Europea, ma anche di riforme del mondo del lavoro, di riforme del sistema universitario, fino a giungere a pareri istituzionali e documenti di società scientifiche di settore.

Spesso anche gli Ordini Professionali, Enti di diritto pubblico, sono stati sollecitati ad intervenire, tal volta per dovere istituzionale a difesa della propria categoria, mai sottraendosi a duri confronti anche sul piano legale, per i quali il nostro Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), ha sempre sostenuto, nel tempo, le stesse posizioni che via, via trovavano riscontro nelle normative e nei documenti cui prima si accennava. Ovviamente l'Ordine Nazionale dei Biologi ha sempre espresso le proprie convinzioni, considerando uno start up basato sull'art. 3 della propria Legge Istitutiva del 1967 che giustamente, negli anni, si prestava ad interpretazioni diverse e più ampie, ma mai snaturate, per tenere il passo con l'evoluzione tecnologica, normativa, scientifica e degli ambiti di sviluppo lavorativo.



Una delle più importanti riforme con la quale tutta la società ha dovuto confrontarsi senza poche difficoltà è quella universitaria del famoso 3 + 2, cioè due livelli di percorsi di studi uno Laurea, l'altro Laurea Magistrale (ex specialistica), con possibilità in entrambi i casi di potersi, giustamente, fregiarsi del titolo di Dottore e poter accedere agli Albi professionali seppure con differenti competenze e **diversi livelli di autonomia professionale.**

Alcuni aspetti negativi, ancora oggi parzialmente presenti, hanno creato inizialmente qualche imbarazzo e incertezze negli utenti che chiedono e ricevono prestazioni e servizi, volendo, a ragione veduta, riconoscere con chiarezza il Professionista che si ha di fronte. Ancora più nebuloso, inizialmente, è stato il confronto tra le Università, gli Ordini Professionali ed il mondo del lavoro che si affannavano alla ricerca di una identità specifica e relativa agli sbocchi professionali derivati dai nuovi percorsi di studi universitari, così come riportati nelle declaratorie dei corsi di laurea, laurea magistrale e specializzazioni post laurea, fermo restando gli ordinamenti istituzionali che regolamentano gli Albi Professionali o le norme specifiche per quelle Professioni non regolamentate da appositi Albi.

Analogo discorso può estendersi per le professioni



sanitarie ausiliare che si trasformano in Professioni Sanitarie in base alle leggi 42/99 e 252/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali, ad esempio gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità, limitandone quindi la stessa autonomia alla presenza e/o prescrizione/collaborazione del medico o del biologo, quest'ultimo anche in riferimento alle attività di diagnostica di laboratorio.

Oggi, in virtù di quella crescente attenzione, tutto sembra essere abbastanza chiaro, tranne per coloro che volendo "giovarsi" dei periodi storici di forte transizione e cambiamento delle regole del mercato del lavoro e della formazione universitaria, cercano il pretesto per affermare diritti e competenze non previsti dalla normativa vigente.



Sul piano strettamente professionale,  
il **Biologo Magistrale** appartiene al gruppo delle professioni di tipo intellettuale, scientifico e di elevata specializzazione, dovendo/potendo analizzare e rappresentare problemi complessi, definire le possibili soluzioni e assumere le relative decisioni, i loro compiti consistono nell'arricchire le conoscenze esistenti, promuovendo e conducendo la ricerca scientifica; nell'applicare le conoscenze e i metodi.

Attività che normalmente si sostanziano nella autonomia e nella responsabilità degli atti/prestazioni che vengono compiuti/erogate.

(CP2011 - ISTAT Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali)

Autonomia e responsabilità Professionale del **Biologo Nutrizionista** che sono esplicitate anche nel Decreto MIUR 2007 riguardante le declaratorie delle classi di lauree magistrali secondo cui, per la LM 6 (laurea magistrale) Biologia, alla fine del percorso universitario (5 anni) il Professionista deve “essere in grado di lavorare



con ampia autonomia, anche assumendo ruoli manageriali che prevedano completa responsabilità di progetti, strutture e personale. I laureati della classe possono svolgere attività professionali e manageriali riconosciute dalle normative vigenti come competenze della figura professionale del Biologo in tutti gli specifici campi di applicazione che richiedano il contributo di una figura di ampia formazione culturale e di alto profilo professionale tra cui l'ambito sanitario e nutrizionistico".

Infine, **la qualifica di Nutrizionista**, afferisce esclusivamente alle professioni sanitarie individuate e riconosciute nel Sistema Sanitario Nazionale, tra cui il Biologo, così come precisato dal **Ministero della Salute** con Circolare del 6 agosto 2012. In riferimento a detta normativa, solo i Biologi, medici, dietisti e farmacisti possono qualificarsi come Nutrizionisti con diverse competenze, in particolare, precisando che i farmacisti non possono elaborare e determinare diete e che i dietisti necessitano della prescrizione e della collaborazione del medico.



## COMPETENZE

Nonostante tutto quanto sopra, sono stati necessari pareri autorevolissimi, come quello del Consiglio Superiore di Sanità (2011) che è stato chiamato, ad esprimersi riguardo le competenze in materia di nutrizione di diversi Professionisti e la circolare del Ministero della Salute - Dipartimento della programmazione e dell'Ordinamento del sistema Sanitario Nazionale - Direzione Generale delle Professioni Sanitarie (2012) che stabilisce in modo inequivocabile quali profili professionali possono fregiarsi del titolo di Nutrizionista, in particolare medici, biologi, farmacisti, dietisti, fatte salve le competenze stabilite nelle normative di settore.

Sempre nell'anno 2012 la SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), una tra le più prestigiose Società Scientifiche del settore della Nutrizione Umana, basta ricordare la storica authorship dei LARN, ravvisa la necessità di analizzare la formazione universitaria in nutrizione umana, pubblicando un documento che fotografa la situazione attuale negli Atenei Italiani, dove nelle varie classi di Laurea o Laurea Magistrale sono previsti crediti formativi in nutrizione umana,



richiamando l'attenzione sulla reale necessità di un maggiore incisività di insegnamenti in quei settori scientifico disciplinari propri della nutrizione umana nei vari ambiti.

In relazione alla Nutrizione Umana ed alla laurea in Scienze Biologiche, nel documento di afferma, che le stesse possono essere ben comprese alla luce dell'interesse di queste ultime per la fisiologia e il metabolismo dell'uomo e che le valutazioni di natura biologica sono alla base della ricerca in Nutrizione Umana, dai lavori molecolari all'epidemiologia nutrizionale.

I biologi sono coinvolti in attività di ricerca non solo di laboratorio ma anche relative alla valutazione dello stato di nutrizione, come diffusamente evidenziato dalla letteratura internazionale. L'impegno dei biologi è inoltre evidente in vari campi della nutrizione applicata a cominciare dalla dietetica delle comunità e del singolo individuo.



Inoltre, nello stesso documento si evidenzia, a rigor di legge, che l'iscrizione all'Ordine dei Biologi conferisce titolo giuridico a svolgere la professione di biologo (di cui all'Art. 3 della Legge 396/67) abilitando anche alla valutazione dello stato di nutrizione e dei bisogni nutritivi dell'uomo, e all'elaborazione e determinazione di diete ottimali (Decreto 1/8/2005 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica). Tali indicazioni sono state già precisate nei recenti pareri espressi dal Consiglio Superiore della Sanità.

**In conclusione, il documento sulla formazione universitaria della SINU, riconosce sul piano strettamente scientifico una indubbia competenza al Biologo che da sempre è impegnato nel settore della Nutrizione.**

Già il parere CSS del 2011 introduceva nuovi concetti e termini scientifici, in accordo a quanto sopra affermato, e cioè in linea con l'evolversi della scienza dell'alimentazione e della nutrizione umana, settore per



il quale il MIUR, già individuava uno specifico percorso magistrale in Scienze della Nutrizione Umana, classe LM 61 ex 69S.

Un nuovo concetto, per esempio, racchiuso in due termini “profili nutrizionali” viene richiamato proprio dal Parere CSS del 2011, trovando origine nel Regolamento (CE) N. 1924/2006, per il quale si rende necessario chiedere un parere scientifico della massima autorità europea l'EFSA, in materia, (Richiesta EFSA-Q-2007-058 Adottato il 31 gennaio 2008) che definisce profilo nutrizionale riferibile alla “composizione nutrizionale di un alimento o di una dieta.....il profilo nutrizionale della dieta complessiva (abituale) è un fattore determinante importante per la salute e il profilo nutrizionale di una dieta bilanciata viene definito sulla base di raccomandazioni scientifiche riferite all'assunzione calorica e nutrizionale”.

E' intuibile che la composizione nutrizionale o il profilo nutrizionale di una dieta è possibile determinarla solo se sono definite le quantità dei singoli alimenti che la compongono.

Dieta, per definizione scientifica della FESIN (Federazione delle Società Italiane di Nutrizione)



significa "alimentazione quantitativamente e qualitativamente definita, rivolta a conseguire scopi preventivi o terapeutici.

Alla luce di queste definizioni, di elevato "profilo" ed osservando la lettera b) del parere CSS del 2011

"il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche la modalità di assunzione"



ancor più si evidenzia che un orientamento nutrizionale si può sostanziare determinando una dieta nel suo significato intrinseco.

Inoltre, nell'ultimo periodo dello stesso parere, "in tale ambito....." è insito il concetto alla base del quale è ovvio che si è proceduto, preventivamente, alla determinazione di una dieta ottimale individuale, che in alcuni casi, per vari motivi, necessita di integrazione. Proprio per definizione gli "integratori alimentari sono prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive....." (art. 2 - Decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari).

Una *dieta*, in questo senso, a prescindere dalle motivazioni che la richiedono, può essere determinata solo previa *valutazione dei bisogni energetici e nutritivi*, ed in specifici casi anche della condizione patologica.

Resta fermo che siamo l'unico Ordine a favore del quale, la stessa legge istitutiva attribuisce in modo esplicito tale competenza.

Al contrario, si può procedere ad analizzare il profilo nutrizionale della dieta di un soggetto, attraverso



strumenti propri dell'attività professionale - inchiesta alimentare, recall delle 24 ore, food frequency, ecc. e stabilire successivamente, in base alla valutazione dei bisogni energetici e nutritivi, se necessita di integrazione con prodotti specifici rientranti sempre nella categoria degli integratori alimentari, prestazione che non può prescindere da una definizione quantitativa di tutti gli alimenti che compongono una dieta.

Possiamo quindi affermare che il Biologo Nutrizionista determina autonomamente una dieta o un profilo nutrizionale. Tale determinazione si può estendere anche in soggetti con patologie preventivamente diagnosticate, così come affermato nella lettera a) del parere CSS del 2011,



“ .....è corretto ritenere che il biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo”

Traslando nella pratica professionale, la su citata lettera a) del parere CSS, è possibile affermare e sostenere che, se nello studio di un Biologo Nutrizionista si reca un paziente, quindi con referto di diagnosi (fatto dal medico), per esempio di diabete di tipo II, il Biologo Nutrizionista può determinare ed elaborare la dieta, che di fatto diventa un orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello state di salute, là dove ovviamente la diagnosi può essere già accompagnata dalla terapia.

Focalizzando l'attenzione su quest'ultimo aspetto è necessario esplicitare che tale attività professionale quindi è possibilissima, ma è necessario rimandare la



valutazione clinica del caso al medico, unico in grado di stabilire la evoluzione della patologia che, in base al caso, prescriverà i farmaci necessari, ritenendo di non essere sufficiente il solo supporto nutrizionale ovvero se il paziente era già in terapia farmacologica ne prescriverà un ridotto dosaggio o altro principio attivo o completa sospensione dello stesso, valutando in questo ultimo caso efficace il solo supporto nutrizionale, che in questo caso diventa stile alimentare e stile di vita. Altri esempi comuni possono essere riconducibili ai pazienti in forte sovrappeso o obesi ai quali si accompagnano alterazioni del profilo lipidico (non familiari), del profilo glicidico non insulino dipendente, steatosi epatica senza danno funzionale o organico, ecc., tutte condizioni spesso transitorie e strettamente legate al sovrappeso ed alla scorretta alimentazione che possono regredire con una dieta ottimale quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute a cui è auspicabile associare una riduzione del peso corporeo per rientrare nel range del normopeso, condizione che trova consenso unanime nella letteratura internazionale con numerosissime evidenze scientifiche.

Questi ultimi aspetti, di natura anche preventiva, trovano fondamento legislativo nella normativa sanitaria, in



particolare nei DPR 483/97 e 484/97 (Regolamenti recante disciplina e requisiti concorsuali SSN...), nel DM Ministero Salute n. 185/98 (Linee guida Servizi Igiene degli alimenti e della nutrizione - SIAN) e DPCM 23/04/2008 LEA (Livelli essenziali di assistenza), non a caso, le su citate normative sono in parte riportate nel parere CSS.

Da una attenta analisi, si evince che, a norma di legge, il Biologo può assumere il ruolo dirigenziale e di responsabilità del SIAN (struttura complessa ex primario) tra cui compiti istituzionali risultano tra gli altri le seguenti attività:

- *“Valutazione della adeguatezza nutrizionale dei menù offerti anche in relazione ad esigenze dietetiche correlate a specifiche patologie”;*
- *“Valutazione della adeguatezza nutrizionale dei menu proposti dalle mense scolastiche ed aziendali;*
- *“Interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva: predisposizione, verifica e controllo sulle tabelle dietetiche, indagini sulla qualità nutrizionale dei pasti forniti e consulenza sui capitolati per i servizi di ristorazione”;*
- *“consulenza dietetico-nutrizionale: prevenzione, trattamento ambulatoriale, terapia di gruppo per fasce di popolazione a rischio, rapporti di collaborazione e consulenza con strutture specialistiche e medici di medicina generale”.*



Queste prestazioni sono tariffate da moltissime Regioni con voci specifiche, quali ad esempio:

- *“predisposizione tabelle dietetiche con computo nutrizionale”,*
- *“formulazione tabella dietetica per collettività non scolastiche, richiesta da privati”,*
- *“adattamento della tabella dietetica adottata dal centro cottura ai fini della fruibilità del servizio mensa per i soggetti sottoposti a diete speciali”,*
- *ecc., ecc.*

Si ricorda infatti che le pubbliche amministrazioni che erogano il servizio mensa, quindi tutte le ristorazioni istituzionali, sono obbligate a fornire pasti differenziati per particolari patologie.

Anche da un punto di vista fiscale L'AGENZIA DELLE ENTRATE, riconosce la natura sanitaria della prestazione, infatti con la circolare del 21 maggio 2014, dedicando un paragrafo specifico “detraibilità spese per Biologo Nutrizionista” afferma:



In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, si ritiene che le spese sostenute per **visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete** alimentari personalizzate, **eseguite da biologi, siano detraibili** ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, **mentre non è necessaria la prescrizione medica**, analogamente a quanto specificato con la circolare n. 19/E del 2012, par. 2.2.

Al riguardo, il Ministero della Salute ha fatto presente che, con pareri del Consiglio Superiore di Sanità sulle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico, biologo e dietista, è stato chiarito che mentre il medico-chirurgo può prescrivere diete a



soggetti sani e a soggetti malati, il biologo può autonomamente elaborare e determinare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati. Il Ministero sottolinea che in detti pareri è evidenziato che, pur essendo il medico il solo professionista ad avere il titolo per l'effettuazione di diagnosi finalizzate all'elaborazione di diete, la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute.

In fine il **Presidente della Repubblica** in data 1 aprile 2015 ha emanato un Decreto a firma anche del Ministro della Salute, con il quale dichiara il **ricorso**, per l'annullamento dei Pareri del CSS del 2009 e del 2011, fatto da alcuni **dietisti, inammissibile** chiudendo definitivamente, qualora fosse ancora necessario, la vicenda sulle competenze in Nutrizione del Biologo.



**In conclusione**, è palese e indubbio,  
alla luce di quanto sopra, che le competenze  
in materia di determinazione ed elaborazione  
di diete in qualsiasi condizione,  
fisiologica o patologica,  
nel singolo individuo o nelle collettività,  
rientrano a pieno titolo nelle competenze del  
Biologo Nutrizionista,  
al quale il SSN ne affida non solo la  
predisposizione,  
ma anche il controllo, la verifica,  
con piena e totale Autonomia  
e Responsabilità Istituzionale.



## SPECIALIZZAZIONE

**Lo specialista in Scienza dell'alimentazione**, afferente all' area sanitaria dei servizi clinici classe dei servizi clinici biomedici, matura conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dell'alimentazione e nutrizione, composizione e proprietà strutturali e "funzionali" degli alimenti, metodi di analisi dei principali componenti alimentari, valutazione della qualità igienica e nutrizionale degli alimenti, identificazione delle malattie trasmesse con gli alimenti e conoscenza della legislazione relativa.

Nel complesso diviene anche uno specialista in sicurezza alimentare e sicurezza nutrizionale, settori che afferiscono allo stesso "Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione", incardinato nel Dipartimento di Prevenzione istituiti per legge in tutte le Aziende Sanitarie.

Solo coniugando alle competenze proprie della scienza della nutrizione applicata, quelle relative alla scienza dell'alimentazione, per esempio, alle procedure di valutazione e collaudo dei processi produttivi alimentari relativamente agli aspetti biologici (certificazione di qualità) e controllo dei punti critici (sistema HACCP), nonché l'organizzazione dei servizi riguardanti



l'alimentazione e la nutrizione umana, si completa un percorso formativo e di acquisizione di competenze in grado di offrire prestazioni e servizi nel complesso delle attività lavorative e professionali ricadenti nella scienza dell'alimentazione e della nutrizione applicata (MIUR 2005).

L'ultima riforma delle Scuole di Specializzazioni di area sanitaria, ha scorporato dall'unico DM, che inglobava tutti i Professionisti del ruolo sanitario del SSN, i medici, definendo per gli altri sanitari specifici percorsi formativi in DM ad hoc.

Al termine del corso di Specializzazione lo studente consegue il Diploma di Specializzazione.

Il titolo rilasciato, secondo il DM MIUR e Ministero Salute, è l'unico che permette di fregiarsi del titolo di SPECIALISTA in Scienza dell'Alimentazione.

Al titolo di "Specialista", deve seguire la esatta denominazione della Scuola di Specializzazione o della dizione riportata nel relativo diploma conseguito.

In nessun altro caso ci si può fregiare del titolo di Specialista, anche e soprattutto nei casi del conseguimento della laurea ex specialistica, oggi magistrale, che delinea un percorso di studio



quinquennale relativo esclusivamente al conseguimento del diploma di laurea.

Solo il conseguimento delle Specializzazione e l'acquisizione del relativo Diploma di Specialista, di cui sopra, è valido ai fini giuridici come requisito per l'accesso ai concorsi nel Sistema Sanitario Nazionale.

